

Cons
Capogruppo Lega Nord di Castelli Caleppio
Via dei Mille
24060 Castelli Caleppio (BG)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Modifiche al Regolamento del Comune di Castelli Caleppio (BG). Richiesta parere.

Un consigliere comunale chiede a questa Commissione un parere in ordine alle modifiche che il Consiglio comunale vorrebbe apportare al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato. In particolare, rappresenta che con o.d.g. del 29.11.2011 il Comune vorrebbe cancellare il termine di 5 gg per l'evasione delle richieste di accesso (art. 20, co.1) nonché l'obbligo di motivare per iscritto i ritardi nella consegna della documentazione; aggiunge che alcune delibere, specificamente indicate, sono state consegnate e/o pubblicate dopo molti mesi dalla richiesta o dall'adozione. L'istante chiede pertanto di conoscere se le variazioni adottande siano legittime.

La Commissione ribadisce che - fermo restando l'obbligo generale, in difetto di diversa e specifica norma regolamentare, di conclusione nel termine di gg. 30 dalla richiesta (ex art. 25 co. 4 della legge n. 241/90) - l'accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del consigliere ex art. 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e che determini un ingiustificato aggravio dell'ente.

Nel caso che ne occupa - più che la cancellazione del termine di 5 gg e dell'obbligo di motivazione dei ritardi che di per sé non sembra contenere irregolarità, tenuto conto che nell'ambito delle due disposizioni è previsto comunque che l'istanza deve essere evasa "senza ritardi ingiustificati" e "prima possibile" - si stigmatizzano i notevoli ritardi con cui l'amministrazione provvede in concreto alla pubblicazione (anche superiori al semestre) o sulle istanze di accesso (oltre i due mesi), con probabile ed illegittima compressione delle prerogative dei consiglieri.

Pertanto, al di là della legittimità delle adottande modifiche regolamentari, è necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici.

Consiglieri,, e
.....
Comune di Selvazzano
Piazza Puchetti, 1
35030 Selvazzano (PD)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Modifiche al Regolamento del Comune di Selvazzano (PD). Richiesta parere.

Alcuni consiglieri comunali chiedono parere in ordine alle modifiche che il Consiglio comunale ha apportato con delibera n. 54 del 30.9.2011 al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso, segnalando l'aumento del termine per evadere le richieste da 5 a 30 gg, con facoltà dell'amministrazione di superare il termine di 30 gg in caso di quantità del materiale o per complessità del provvedimento. Gli istanti, ritenendo le modifiche contrarie agli orientamenti di questa Commissione (in particolare parere plenum 12.10.2010), chiedono il ripristino delle disposizioni precedentemente adottate.

La Commissione è del parere che:

-) l'innalzamento del termine di conclusione da 5 a 30 gg - pur nel rispetto dell'obbligo generale di cui all'art.25, co. 4 della legge n. 241/90 - potrebbe in concreto generare una lesione delle prerogative del consigliere comunale, in quanto l'accesso ai documenti deve comunque essere concesso prima possibile in modo tale da consentire, mediante una valutazione caso per caso, il concreto espletamento del mandato da parte del consigliere ex art. 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e che determini un ingiustificato aggravio dell'ente;

-) la facoltà dell'ente di superare, pur motivando, il termine di 30 gg. in caso di complessità o quantità dei documenti richiesti non pare giustificato. Infatti, da un lato il diritto al rilascio delle copie dei documenti al consigliere comunale non può comunque essere ritardato per esigenze di natura burocratica dell'ente che, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, deve dotarsi di mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti (CdS, Sez. V, 4.5.2004, n. 2716; T.A.R Veneto, II, n. 770/2005). Dall'altro, la facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, salva sempre la facoltà del consigliere di prendere visione degli atti, va comunque contenuta nell'ambito del termine generale di cui all'art. 25 citato.

Il rimedio per rimuovere le predette illegittimità è solo il ricorso al Tar (avverso l'eventuale diniego opposto dall'amministrazione ad una richiesta specifica, atteso che il termine per ricorrere direttamente avverso la delibera di modifica del Regolamento è maturato), fatto salvo il maturare di una nuova delibera consiliare nell'ambito del circuito politico istituzionale locale.

Centro per l'Impiego - Provincia di Piacenza
c.a. Dott.ssa
Borgo Faxhall, Piazzale Marconi
29121 PIACENZA

OGGETTO: Richieste di parere sull'obbligo di notifica ai controinteressati in caso di accesso a dati personali da parte di soggetti terzi

Il responsabile del Centro per l'Impiego della provincia di Piacenza chiede se - a fronte delle richieste di accesso formulate da parte di rappresentanti di creditori al fine di conoscere i dati identificativi del datore di lavoro relativi a dipendenti insolventi - sia corretto o meno l'obbligo, per i Centri, di notifica dell'istanza di accesso ai controinteressati, così come previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 184/2006.

Questa Commissione ha già avuto modo di affrontare la problematica relativa all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'Impiego e relativi ai dati identificativi del datore di lavoro, precisando (cfr parere Plenum 17 giugno 2010), nei limiti di quanto qui interessa, che ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, al controinteressato, e dunque anche nella fattispecie in esame, dovrà essere comunicata la richiesta di accesso formulata dal terzo, anche se la sua eventuale probabile opposizione dovrà essere riconosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell'accedente.

Alla Città di Imperia
Segreteria Generale
Viale Matteotti, 157
18100 IMPERIA

OGGETTO: Accesso di un consigliere comunale ai verbali dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Segretario Generale del Comune di Imperia chiede se vi siano eventuali limiti o vincoli all'accesso del Consigliere comunale ai verbali dell'Organismo Indipendente di Valutazione tenuto conto che la lett. b) dell'art.14, IV comma, del D.lgs. n. 150 del 2009 prevede che tale Organismo – al di là della relazione annuale sicuramente accessibile – comunichi eventuali criticità e/o disfunzioni riscontrate all'organo Esecutivo, alla Corte dei Conti, all'Ispettorato della Funzione Pubblica e alla Civit, esprimendo quindi anche eventuali valutazioni inerenti aspetti e profili squisitamente personali, anche potenzialmente soggetti alla legge sulla privacy.

Questa Commissione, nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo, ha avuto più volte occasione di riaffermare che il “diritto di accesso” e il “diritto di informazione dei Consiglieri comunali sono specificatamente disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali) che riconosce loro (e ai Consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Si tratta, all'evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U. Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare “munus” espletato dal Consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

Per queste ragioni il Consigliere comunale non deve neppure motivare la propria richiesta di informazioni, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dal Consiglio comunale.

Tutte queste considerazioni valgono anche per ciò che concerne, come nel caso di specie, l'esercizio del diritto di accesso del Consigliere comunale ai verbali dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che sicuramente costituiscono documentazione amministrativa detenuta dall'Amministrazione civica. Ed invero, al di là dell'obbligo imposto a tale Organismo dall'art. 14, IV comma, del d.lgs. n. 150/2009 richiamato nella richiesta di parere, eventuali criticità o disfunzioni desumibili dai suddetti verbali possono costituire un valido elemento di conoscenza che permetta al Consigliere comunale, per il tramite e nell'ambito della competenza dell'organo collegiale cui appartiene, di poter ovviare alle disfunzioni stesse con opportuni atti di indirizzo politico – amministrativo.

Sottolinea infine la Commissione che anche nel caso di specie, il diritto di accesso agli atti del Consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; l'unico limite è rappresentato dal fatto che il Consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutagli dall'ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente civico (nel caso di specie sulle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione), con richieste che travalichino i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Milano; Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della polizia di prevenzione

Fatto

Il signor- figlio del Maresciallo (agente addetto all'Ufficio politico della Questura di Milano, deceduto per cause di servizio in data 4 ottobre 1969, nel corso dell'esecuzione di un ordine ricevuto dal proprio superiore per assumere "*urgenti e riservate informazioni ed accertamenti per conto del Ministero dell'Interno*")- avendo dato avvio ad un procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento nei confronti del di lui padre della qualità di vittima del terrorismo, ai sensi della legge n. 407/1998, in data 18.11.2011, dopo esser venuto a conoscenza dell'esistenza di un archivio riservato dell'Ufficio Politico/DIGOS, sito in Milano, Piazza Venerio 3, rivolgeva alla Questura di Milano ed alla Direzione Centrale della polizia di prevenzione presso il Ministero dell'Interno un'istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla Squadra speciale "antiveersione" costituita presso l'Ufficio politico in questione ed affidata al M.llo dalla data della sua costituzione, nel 1967, fino a quella della morte di quest'ultimo e comunque riguardante il M.llo (ordini ricevuti, indagini svolte, rapporti di servizio, informazioni assunte, accertamenti annotazioni, ecc.).

La Direzione centrale della Polizia di prevenzione presso il Ministero dell'Interno, in data 28.11.2011 comunicava all'accedente di non aver alcuna competenza in merito alla sua istanza di accesso.

Quanto alla Questura di Milano, essa ometteva qualsiasi riscontro alla predetta istanza di accesso.

Il signor, in data 4.1.2012, adiva la Commissione affinché riconoscesse la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso e, conseguentemente, accogliesse tale istanza, indicando gli Uffici competenti a dare esecuzione alla decisione della Commissione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è dubbio che il ricorrente, interessato a dimostrare che la morte del di lui padre, Maresciallo, sia connessa a fatti di terrorismi, abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, ad accedere alla documentazione relativa alla Squadra speciale antiveersione, costituita presso l'Ufficio politico della Questura di Milano nel 1967, cui fu preposto il Maresciallo, e comunque a tutta la documentazione riguardante l'attività svolta da quest'ultimo connessa all'espletamento dell'incarico di direzione della predetta Squadra.

Si ritiene, pertanto, che la Questura di Milano debba consentire l'accesso ai documenti direttamente concernenti l'attività del Maresciallo, quale capo della predetta Squadra.

Nell'ipotesi in cui la Questura di Milano non detenga più tali documenti, essa dovrà, comunque, trasmettere immediatamente l'istanza di accesso all'Amministrazione competente, dandone immediata comunicazione al ricorrente, ex art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, così come avrebbe dovuto fare la Direzione centrale di Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno.

PQM

PLENUM 17 GENNAIO 2012

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consolato generale d'Italia a Toronto

Fatto

Il signor, cittadino italiano, in data 12.12.2011, rivolgeva al Consolato generale d'Italia a Toronto, un'istanza di accesso a tutta la documentazione (ricevute postali o plichi elettorali ritornati al mittente, ecc.) che avevano permesso al predetto Consolato di affermare lo stato di irreperibilità dell'accedente e, conseguentemente, di disporre la cancellazione dello stesso dall'anagrafe dello stesso Consolato, dandone comunicazione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Roma, nonché alla documentazione relativa a tale comunicazione.

L'Amministrazione, con nota del 13.12.2011, inviava all'accedente copia della lettera di convocazione 15003 del 25.11.2011 e della firma di accettazione del plico apposta dal sig., illustrando le ragioni per le quali l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 del c.c. e dell'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989, aveva disposto la cancellazione del signor dall'anagrafe dei residenti del Consolato indicato in epigrafe ed aveva comunicato tale provvedimento all'AIRE del Comune di Roma.

Il signor, in data 24.12.2011, ricorreva dinanzi alla Commissione dolendosi dell'accoglimento solo parziale della sua istanza di accesso, al fine di ottenere il riesame del caso e, all'esito della valutazione della legittimità del parziale rigetto della sua istanza di accesso, ex art. 25 della legge n. 241/90, l'adozione delle conseguenti determinazioni.

In data 30.12.2011 l'Amministrazione inviava una nota nella quale ricostruiva dettagliatamente la vicenda sfociata nel presente ricorso.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Non vi è nessuna ragione che possa giustificare la mancata integrale soddisfazione del diritto di accesso del ricorrente *sub specie* di messa a disposizione di copia di tutti i documenti richiesti, non essendo certo discutibile, a differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione nella nota del 30.12.2011 inviata alla Commissione dall'Amministrazione, che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato sia mediante visione, sia mediante estrazione di copia.

Ai fini della soddisfazione del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente non è necessaria l'ostensione di tutti i documenti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, come paventato dall'Amministrazione nella predetta nota del 30.12.2011, ma solo di quelli specificamente richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig., in data 2.11.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a. di accedere, in relazione ad una cartella esattoriale notificatagli in data 27/7/2011, rivolgeva un'istanza di accesso ai seguenti documenti e dati:

- A) copia della relata di notifica, essendo quella a sua disposizione illeggibile;
- B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
- C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
- D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
- E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
- F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
- G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;
- H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate di Cagliari aveva attivato una procedura di riscossione coattiva di un'ingente somma di denaro, eseguita da Equitalia Sardegna s.p.a., di verificare la piena legittimità e correttezza della procedura esecutiva in questione.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione del 1.12.2011, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 22.12.2011, il signor adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez.

PLENUM 17 GENNAIO 2012

II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso XX c/ Equitalia Sardegna s.p.a).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio di Musica Ottorino Respighi - Latina

Fatto

Il sig., docente presso l'Istituto resistente, con istanza del 16 novembre 2011 chiedeva all'amministrazione resistente l'accesso al verbale di nomina del supplente di Armonia complementare e alla documentazione relativa alla nomina medesima.

Motiva l'istanza nel senso di una presunta violazione di una circolare del MIUR che imponeva la costituzione di una Commissione giudicatrice che, se formata, avrebbe visto l'istante tra i possibili componenti.

Parte resistente con nota del 20 dicembre u.s. ha negato l'accesso, ritenendo la domanda dell'odierno ricorrente generica e preordinata ad un controllo generalizzato sull'azione amministrativa. Contro tale provvedimento, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La motivazione posta a sostegno della richiesta di accesso, successivamente negato con il provvedimento oggetto della presente impugnativa, non consente di individuare quella situazione qualificata che sola legittima il richiedente a conoscere i documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di specie, invero, il ricorrente si duole della circostanza che l'asserita violazione della circolare citata nelle premesse in fatto, gli avrebbe precluso la possibilità astratta di essere nominato nella Commissione giudicatrice. Tale situazione prospettata dal sig. è, all'evidenza, sfornita dei caratteri della concretezza e attualità che connotano l'interesse ad accedere e pertanto il ricorso non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato UGL-Intesa
contro

Amministrazione resistente: Amministrazione autonoma Monopoli di Stato - Regione
Liguria

Fatto

Il dr., nella qualità di l.r.p.t. dell'organizzazione sindacale ricorrente, ha chiesto all'amministrazione resistente in data 20 dicembre u.s. domanda di accesso alla seguente documentazione: 1) documenti che attestano l'evidenza pubblica del contratto di locazione dei nuovi locali che ampliano la sede degli uffici AAMS Liguria; 2) le relative condizioni pre-contrattuali e il definitivo atto di locazione; 3) le certificazioni di agibilità dei locali; 4) le certificazioni previste per la sicurezza sull'ambiente di lavoro.

La richiesta veniva motivata nel senso di tutelare l'interesse pubblico del sindacato a seguito di segnalazioni circa la precarietà dello stato dei locali presi in locazione e in relazione alla poca trasparenza che avrebbe caratterizzato la procedura seguita da parte resistente.

Quest'ultima, con nota del 22 dicembre 2011, ha negato l'accesso ritenendo la domanda ostensiva sfornita dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, lett. b).

Contro tale diniego il dr., nella qualità di cui sopra, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 5 gennaio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'O.S. la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si rileva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, la legittimazione prospettata dalla ricorrente organizzazione sussiste soltanto con riferimento ai documenti di cui ai punti 3 e 4 indicati nelle premesse in fatto.

In relazione ad essi, invero, si può scorgere quella strumentalità tra documenti domandati e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti afferenti il sindacato, che costituisce *condicio sine qua non* dell'esercizio del diritto di accesso in capo a portatori di interessi diffusi e collettivi.

Diversamente per i documenti di cui ai punti 1 e 2 rispetto ai quali la richiesta di accesso si atteggia a forma di controllo generalizzato sull'azione amministrativa, vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90.

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie in parte il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di previdenza sociale - Provincia di Rimini

Fatto

Il legale rappresentante *pro tempore* della Garage Azzurro S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso in ordine ai documenti concernenti la situazione di impiego lavorativo del sig., nei cui confronti l'odierna ricorrente vanta un diritto di credito già azionato con procedimento monitorio dinanzi all'autorità competente.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 13 dicembre 2011, rilevando la prevalenza del diritto alla riservatezza del sig.

Contro tale determinazione la società Garage Azzurro ha presentato ricorso, notificandolo al controinteressato, in data 29 dicembre chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 12 gennaio si è costituita l'amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo la scrivente Commissione osserva la sussistenza di interesse qualificato all'ostensione, atteso che la domanda di accesso appare preordinata alla tutela di situazione giuridicamente rilevante e collegata alla documentazione richiesta.

Il generico riferimento alla tutela della riservatezza nel caso di specie operato da parte resistente, non può essere condiviso quale elemento ostativo all'accoglimento della istanza di accesso prima e del presente ricorso, poi. Ciò in quanto i dati richiesti all'INPS, in assenza di specificazioni in tal senso, non sembrano ricadere in quelli c.d. sensibili, per i quali il legislatore contempla cautele più stringenti in tema di bilanciamento accesso/riservatezza. Né a conclusioni dissimili è lecito pervenire in base alle difese svolte da parte resistente con la memoria del 12 gennaio e di cui alle premesse in fatto. Ritenere, come fa l'amministrazione, che anche l'accesso ai documenti sia soggetto al disposto di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003, è argomentazione non condivisibile, atteso che la comunicazione di dati cui esso fa riferimento è norma generale rispetto a quelle sull'accesso da parte di terzi e dunque recessiva rispetto a queste ultime.

Alla luce di ciò si ritiene che l'accesso alla documentazione richiesta (posizione lavorativa del controinteressato) debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Barletta

Fatto

....., titolare di un calzaturificio, ed in qualità di proprietario confinante, ha chiesto al comune resistente di potere accedere alle tavole grafiche ed alla relazione tecnica inerente la DIA del 23 dicembre 2010 prot. n. B1178 avente quale committente la Dalena Ecologica. Precisa il legale rappresentante del ricorrente nel presente gravame che le proprietà dell'assistito sono con i siti e le zone ove la ditta controinteressata è in procinto di effettuare interventi edilizi o altro di sicuro impatto ambientale mediante opere inerenti lo smaltimento dei rifiuti. Prosegue, ancora, il legale rappresentante specificando che l'istanza è stata presentata al fine di evitare atti emulativi ovvero per salvaguardare il ricorrente da opere che generano immissioni nocive o moleste. Il comune di Barletta, dopo avere acquisito l'opposizione della controinteressata, ha negato, con provvedimento del 28 novembre, il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse legittimo da tutelare.

Avverso il provvedimento del 28 novembre, il legale rappresentante di ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione comunale, con memoria del 17 gennaio, ha ribadito di ritenere il ricorrente privo di un interesse ed ha comunicato che i controinteressati si sono opposti al rilascio di copia dei documenti.

Diritto

In via preliminare questa Commissione si dichiara competente ad esaminare la presente vicenda al fine di non lasciare privo il ricorrente di una tutela amministrativa in assenza dei difensori civici locali.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del ricorrente residente presso il Comune resistente ad accedere agli indicati documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di Verona

Fatto

L'istante il 12 dicembre 2011 ha chiesto all'Università di Verona copia della nota dell'8 aprile 2011 indirizzata dall'Ateneo stesso all'Università Kore di Enna e relativa all'iscrizione dell'istante al corso dottorale di ricerca in diritto costituzionale, XXIV ciclo, nonché copia della nota del 29 marzo 2011 inviata dall'Università di Enna a quella veronese, con cui era richiesta comunicazione riguardo lo stato di iscrizione al sopra scritto corso dottorale, al fine di verificare tali comunicazioni.

L'Amministrazione il 14 dicembre 2011 ha concesso la visione della nota dell'Università di Verona, ma non la copia, tacendo inoltre sull'altro documento chiesto., dolendosi di tale diniego, ha presentato il 20 dicembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Non appare inoltre legittimo concedere la sola visione di un documento senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura della legge 241/90, la quale, all'art. 25 c. 1, prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e, all'art. 22 c. 1 lett. a), prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

A ulteriore riprova di quanto sopra scritto si noti poi come il limite contenuto nell'art. 8 c. 5, dell'abrogato dpr n. 352/92, relativo alla sola visione del documento in presenza di contro interessati, non compaia più nel dpr n. 184/06; in particolare l'art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all'art. 24 della legge. Quest'ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia, al contrario, il c. 7 stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso (e non più la sola visione dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente altresì di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione.

PQM

PLENUM 17 GENNAIO 2012

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.